



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 41-1//2023 R.G.

presentata da MARIA PATRIZIA LENZI (C.F.LNZMPT53H64E202G);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati

letta l'integrazione/modifica della proposta depositata in data 5 maggio 2023,

ha emesso il seguente

DECRETO

1. MARIA PATRIZIA LENZI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (compenso OCC) e la suddivisione dei creditori in classi:

1. creditore ipotecario, che è soddisfatto al 59,59%;
2. creditori con privilegio mobiliare: al 100%;
3. chirografari: all'8,49%
4. creditori del defunto marito (da soddisfarsi con il patrimonio del de cuius essendo stata accettata l'eredità con beneficio di inventario): 2,66%;
5. parte insoddisfatta del credito ipotecario: all'8,49%.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 46 mesi, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante rate mensili da euro 3.500 ciascuna. La debitrice aggiunge al piano

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore, non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa. È titolare di pensione di circa € 2.600 netti mensili, oltre alla pensione di reversibilità del marito per € 1.700-1.800 mensili; l'affitto della casa di via delle Magnolie di sua proprietà (750) per un totale di circa € 5.050 mensili.

La ricorrente possiede due immobili: il primo è rappresentato dal 50% di un magazzino, classe C\2 in Piombino, loc. Colmata; essendo erede del marito la quota di proprietà passa al 66,6%: come emerge dalle visure catastali, trattasi di un piccolo sgabuzzino di circa 4

metri quadrati a servizio della concessione di posto barca, (concessione intestata interamente al defunto coniuge proprietario tra l'altro del 50% di detto sgabuzzino), che appare ininfluyente e sostanzialmente privo di valore.

L'altro immobile è la ex casa coniugale, di proprietà della Lenzi, sita in San Vincenzo, via della Magnolia, gravata da ipoteca, stimato € 300.000 circa.

La valutazione della debitrice è che appare assai remota la possibilità che, in sede di liquidazione, considerate le inevitabili spese, il creditore ipotecario possa ricevere più di quanto promesso con la proposta (59,59% + 8,49% del proprio credito, per complessivi € 218.913,62).

Ha, inoltre, riscattato – e mette a disposizione dei creditori – l'ulteriore somma di € 108.000 una polizza di accumulo pensionistico.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 1.600 circa (locazione dell'appartamento dove vive (€ 691 mensili), utenze e autovettura (€ 300), polizza infortuni (€ 60) e le spese di vitto quotidiano (calcolate forfettariamente in € 20 al giorno); l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dott. Alessandro Bettaccini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Il Gestore della crisi ha evidenziato che “il reddito familiare della ricorrente era sufficiente a fare fronte al pur significativo indebitamento contratto. Tuttavia nell'Agosto 2018 il _____, viene colto da _____ che, dopo un primo ricovero presso l'ospedale di Piombino ed in rianimazione a Livorno, ne costringe la degenza presso una RSA specializzata in Sicignano di Montemurlo fino al decesso avvenuto in data 31/03/2020. Per tutta la lungodegenza la famiglia ' _____ -Lenzi ha dovuto pagare una retta assai onerosa che non è mai scesa sotto i 2.900,00 Euro mensili superando talvolta i 3.000,00 Euro mensili a cui si dovevano aggiungere altri costi di mantenimento con esborsi certificati anche dal provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Prato che attesta un costo mensile di circa Euro 3.100,00. In tal modo, l'intero reddito netto del _____ è stato assorbito e la Lenzi si è trovata a dover fare fronte a circa Euro 6.500,00 di rate mensili con il proprio reddito che, benché significativo, non era più sufficiente come dimostrato nelle tabelle del test di meritevolezza esposte nel paragrafo precedente.

Da tutto quanto sopra il sottoscritto si deduce quanto segue:

si può riscontrare certamente un'imprudenza nel contrarre debiti da parte della ricorrente che, al tempo, si poteva giustificare con una certa tranquillità data dal significativo reddito familiare che, al netto delle rate mensili da pagare, non scendeva sotto i 2.500,00 Euro mensili. L'imprudenza è ravvisabile nel fatto che, pur ritenendo verosimile il sicuro rientro dei debiti contratti, non è stata presa in alcuna considerazione la possibilità di eventi contrari come quelli poi di fatto verificatisi”.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la

sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **MARIA PATRIZIA LENZI** (C.F.LNZMPT53H64E202G), nata a Grosseto il 24.6.1953, residente in Campiglia Marittima – Fraz. Venturina Terme Via dell'Unità n. 23 e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di **MARIA PATRIZIA LENZI**.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in

manca, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 10/05/2023.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai